

TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

Per **Sardo Rossella**, nata a Marsala il 27.06.75 ivi residente in C/da Cuore di Gesù, 132/A (C.F.:SRDRSL75H67E974X), elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, Corso Umberto I - Largo delle Sirene n.2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Truglio, (C.F.: TRGFNC70H06F061E), che la rappresenta e difende con mandato in calce al presente atto il quale difensore dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e 16 comma 1 bis del Dlgs 31.12.1992 n. 546 di voler ricevere i relativi avvisi presso il proprio indirizzo pec: studio@pec.studiolegaletruglio.com.

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** – in persona del direttore, avente sede legale in Palermo nella via Fattori, 60, pec: drsi@postacert.istruzione.it;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ufficio XI, ambito territoriale per la provincia di Trapani** – in persona del direttore, avente sede legale in Trapani (91100) nella via Castellammare n. 14, pec: usftp@postacert.istruzione.it;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** – in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la avvocatura distrettuale dello stato in Palermo via Valerio Villareale, 6, pec: palermo@mailcert.avvocaturastato.it;



e nei confronti di

tutti i docenti controinteressati inseriti negli elenchi (Bollettini) dei trasferimenti interprovinciali della provincia di Trapani 2018/2020 del personale docente di scuola dell'infanzia pubblicato il 24-06.2019 per i quali, stante l'elevato numero dei destinatari e stante la mancata indicazioni nei bollettini medesimi degli indirizzi di residenza dei docenti ivi inseriti, si chiede di essere autorizzati fin da ora alla notificazione del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 cpc, attraverso le modalità di cui alla istanza in calce al presente atto, attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e di quanto altro l'On.le Giudice adito vorrà decidere, tramite i siti internet istituzionali degli enti resistenti.

Oggetto: Mobilità interprovinciale 2019/2020. Errata e/o omessa valutazione dei servizi pre-ruolo nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio riportato nella domanda di mobilità interprovinciale 2019/2020.

IN FATTO

L'odierna ricorrente fa parte del "personale docente" del comparto scuola e, specificamente, con contratto a tempo indeterminato e qualifica di docente di scuola dell'infanzia, con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2012/2013, con titolarità presso la Direzione Didattica Monreale I - "P. Novelli" - Monreale (PA) e presta attualmente servizio in assegnazione provvisoria presso la Direzione Didattica I Circolo "G. Garibaldi-V. Pipitone" di Marsala.

L'odierna ricorrente, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato 8 anni di servizio di pre-ruolo, di cui 6 in istituti parificati e paritari e 2 in istituti statali.



Specificamente, in ordine al servizio pre-ruolo prestato in istituti parificati e paritari, la ricorrente ha prestato, continuativamente, servizio negli a.s. che vanno dal 1999/2000 al 2004/2005, presso la Scuola Primaria Parificata e Parificata "S. Chiara" e così meglio specificati nella loro durata annuale sempre superiore a 180 giorni:

- Anno Scolastico 1999/00 dal 21.09.99 al 31.08.00 presso Scuola Primaria Parificata "Santa Chiara" (gg 345);
- Anno Scolastico 2000/01 dal 19.09.00 al 31.08.01 presso Scuola Primaria Parificata "Santa Chiara" (gg 347);
- Anno Scolastico 2001/02 dal 18.09.01 al 31.08.02 presso Scuola Primaria Parificata e Paritaria "Santa Chiara" (gg 348);
- Anno Scolastico 2002/03 dal 01.09.02 al 31.08.03 presso Scuola Primaria Parificata e Paritaria "Santa Chiara" (gg 365);
- Anno Scolastico 2003/04 dal 26.09.03 al 31.08.04 presso Scuola Primaria Parificata e Paritaria "Santa Chiara" (gg 340);
- Anno Scolastico 2004/05 dal 01.09.04 al 31.08.05 presso Scuola Primaria Parificata e Paritaria "Santa Chiara" (gg 365);

Alla luce della nuovo CCNI 2019-2020, come stabilito dall'allegata Tabella di valutazione dei titoli, per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia, per la mobilità volontaria, sono previsti 6 punti per ogni anno di servizio.

In data 03.05.2019, la ricorrente ha presentato per il nuovo anno scolastico 2019-2020 domanda di mobilità interprovinciale dichiarando (nell'apposito Allegato D Scuola dell'Infanzia), di avere prestato:

- anni 6 di servizio successivamente all'entrata in ruolo (36 p.);
- anni 5 di servizio di ruolo diverso da quello di appartenenza (30 p.);



- anni 8 di servizio pre-ruolo (48 p.);
- comune di ricongiungimento (6 p.);
- punteggio figli (2) (6 p.);
- superamento concorso (12 p.);
- corsi di perfezionamento (1 p.);

indicando, in ordine di preferenza, le scuole collocate in provincia di Trapani nei comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Trapani, Favignana (oltre che, in ultima battuta Palermo).

Sulla base dei criteri di attribuzione del punteggio previsti dal CCNI mobilità 2019/2020, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto vedersi riconoscere un punteggio complessivo di **139 punti** (127 punti base + 12 punti aggiuntivi per comune di ricongiungimento e figli).

Ai fini della mobilità, purtroppo l'Amministrazione resistente non ha però tenuto conto degli anni di servizio di pre-ruolo svolto dalla ricorrente in istituti paritari/parificati (6 anni) prima dell'immissione in ruolo (riconoscendo soli i 2 anni di servizio pre-ruolo prestato negli istituti statali Sappusi e San Damiano D'Asti), attribuendole, pertanto, un punteggio complessivo di **103 punti** (91 punti base + 12 punti aggiuntivi per comune di ricongiungimento e figli), con la conseguenza che la stessa non ha ottenuto il chiesto trasferimento nella provincia di Trapani, come attestato dal bollettino dei trasferimenti interprovinciali pubblicato il 24.06.2019.

É tuttavia di evidenza matematica che se alla ricorrente fossero stati riconosciuti i servizio pre-ruolo prestati nella paritarie (6 anni per un totale di punti 36) la stessa, maturando un punteggio complessivo di 139 punti, avrebbe ottenuto il trasferimento nella provincia di Trapani, essendo di evidenza documentale il maggior punteggio rispetto ai seguenti docenti che sulla base dei medesimi requisiti della ricorrente (posto comune, scuola dell'infanzia, privi di



precedenze) hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in uno dei comuni della provincia di Trapani, seppur con un punteggio inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente (139 p.):

- Barracco Antonina Sabrina punti 126;
- Cerniglia Anna Rosa punti 135;
- Culcasi Giuseppa punti 124;
- Di Gregorio Daniela Antonia punti 128;
- Gennaro Anna punti 134;
- Maiale Maria Anna punti 128;
- Parrinello Francesca punti 128;
- Piazza Rosalia punti 124;
- Trapani Rosalia punti 136.

Con pec dell'01.07.2019 l'odierna ricorrente, con l'ausilio dello scrivente, provvedeva ad avanzare formale istanza di reclamo avverso il bollettino dei risultati elaborati dal Sistema Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2019/20 per la Provincia di Trapani, pubblicato il 24.06.19 e inerente alla valutazione delle domande di mobilità interprovinciale, nella misura in cui in favore dell'odierna ricorrente non veniva valutato il servizio di insegnamento pre-ruolo prestato nella Scuola Primaria Paritaria e Parificata "Santa Chiara" e non riconosciuto il relativo punteggio, con conseguente illegittima decurtazione da punti n.139 a punti n. 103, che rimaneva, tuttavia, inascoltato e privo di riscontro.

La procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, pertanto, è illegittima, tanto più perché posta in essere in dispregio dei criteri del merito in base al punteggio, peraltro, nemmeno corretto, con grave mortificazione della lunga attività lavorativa svolta, in violazione della domanda, e grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi.

IN DIRITTO

5

Corso Umberto I Largo delle Sirene 2, 91026 MAZARA DEL VALLO
Via Nausica 53, 91100 TRAPANI
Via Castelfidardo 43, 00185 ROMA
tel. 0923/948190

francescotruglio@studiolegaletruglio.com
pec: studio@pec.studiolegaletruglio.com



1. Evoluzione normativa. Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2019/2020. Violazione del diritto soggettivo della ricorrente. Errata attribuzione del punteggio ai fini della mobilità in considerazione degli anni di servizio pre ruolo svolti.

Prima di entrare nel merito della vicenda è opportuno evidenziare i principali passaggi normativi che regolano, ad oggi, la fattispecie del riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è regolato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che all'art. 485, commi 1 e 3, stabilisce che il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Specificamente: *"1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo...2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie..."*.

Ai fini del pareggiamento, stabilisce l'art. 356 che *"1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352, comma 1 (scuole ed istituti di istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici ndr), funzionanti da*



almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 7 dell'accordo tra la repubblica italiana e la santa sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222...3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'articolo 355, comma 3 (la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto beneficio ndr).

Ebbene, sino al febbraio del 2000 l'ordinamento scolastico italiano prevedeva le seguenti categorie di scuole non statali: autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate.

Con la **legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62**, recante «norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», viene attuata la riforma sulla parità giuridica tra la scuola pubblica e la scuola privata.

Le scuole non statali vengono ricondotte a due tipologie: **paritarie e non paritarie**; l'art.1 recita: *"1. Il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6....4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta ...".*

Dunque, in base alla legge n.62 del 10 marzo 2000, alle **scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" intermini di allineamento ai parametri posseduti**



dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

La legge n. 27 del 03.02.2006 all'art. 1bis ribadisce e conferma la superiore dicotomia: *"le scuole non statali...sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie"*.

Ne deriva che non vi è differenza tra scuole statali e non statali (private), né tra i docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie.

Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: **a)** dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio presto nelle scuole statali"*; **b)** dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4.10.2010 che la ritenuto come l'entrata in vigore della legge n. 62/2000 *" nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs 16.4.1994 n. 297"*.

Non possono residuare dubbi, quindi, circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsivoglia attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza, di equità retributiva, di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (art. 3, 36 e 97



Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra i servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche, nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

Nel panorama normativo italiano non esistono "ragioni oggettive" che limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi. che lo stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato (che hanno prestato un servizio pre ruolo nelle scuole statali)

Il MIUR così operando ha applicato una palese discriminazione tra il periodo pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo pre-ruolo svolto nelle scuole statali, non riconoscendo a detti periodi pari dignità.

Alla luce della superiore rivisitazione normativa, all'odierna ricorrente il servizio scolastico pre-ruolo effettuato presso gli istituti paritari sopra indicati, è illegittimo.

Infatti, come sopra detto, la legge n. 62/2000, attuando la riforma sulla parità giuridica tra scuola pubblica e privata, **ric conducendo le scuole non statali a due sole categorie (paritarie e non paritarie), ha implicitamente determinato il superamento e l'assorbimento della categoria delle scuole pareggiate.**

In altri termini, dopo la legge n. 62/2000 **non vi è differenza tra scuole paritarie e pareggiate**; infatti, da un lato, le scuole paritarie vengono definite come istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico; dall'altro, la scuola pareggiata è definita come la scuola che rilascia un titolo di studio con valore



legale, gestita da un ente pubblico territoriale (regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.

Non riconoscere il servizio prestato in un istituto sol perché la scuola è “solo” paritaria e non anche pareggiata **è una decisione miope**.

Infatti, il mancato pareggiamento dell’istituto avrebbe avuto una rilevanza (ai fini del mancato riconoscimento del servizio) solo e nella misura in cui non fosse mai entrata in vigore la legge n. 62/2000; infatti ed effettivamente, fino a quella data, in assenza del pareggiamento, non potevano essere equiparati ai fini legali ad una scuola statale tutti gli istituti non pareggiati; tuttavia, nel momento in cui entra in vigore la predetta legge del 2000 che riconduce la scuola privata ad una sola categoria legalmente riconosciuta (ossia la scuola paritaria) e, al momento dell’ottenimento della qualità di istituto paritario, **in automatico si eleva al rango di scuola avente la medesima valenza giuridica della scuola statale e, conseguentemente, l’istituto della parifica (pareggiata) diventa superfluo e irrilevante in quanto teso ad attribuire il medesimo riconoscimento ottenuto con la parità (paritaria)**.

Ancor più incomprensibile, se possibile, risulta poi il mancato riconoscimento del servizio scolastico prestato negli istituti che non solo godono del pareggiamento, ma anche del riconoscimento di “scuole paritarie”.

Orbene, nel caso di specie, l'Istituto Suore Francescane di S. Chiara è istituto parificato dal 1979/1980 nonchè paritario dall'a.s. 2001/2002 giusto D.A. n. 450 del 03.09.2002, come da certificazioni in atti allegate.

Dunque, per i motivi di cui sopra il riconoscimento del servizio va effettuato per il sol fatto che gli istituti siano paritari, e nel caso di specie, pure pareggiati.

In altri termini, ricorrono le condizioni (pareggiato oltre che paritario) che permettono l’equiparazione delle scuole private a quelle statali.



2. Violazione dei principi comunitari di sussidiarietà e di non discriminazione (clausola 4 della direttiva 1999/70/ce). Violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 cost.)

La scuola paritaria da sempre ha assolto un servizio di primo ordine per lo stato italiano e la libertà di scelta educativa si inserisce nel principio di sussidiarietà sancito dal trattato di Maastricht che vede la sussidiarietà quale principio cardine dell'unione europea.

In virtù del paradigma normativo oggi presente, quindi, non si può applicare alcun discrimine tra un docente che ha prestato servizio presso una scuola statale ed un docente che ha svolto servizio presso una scuola privata.

La legge n. 62 del 2000, invero, rende in maniera inequivocabile il seguente principio: identifica le scuole private parte **“integrante” e “costitutiva” dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione.**

Questo, in altre parole, significa piena legittimità e legittimazione a svolgere la loro funzione educativa, di pari dignità a quella svolta dalle omologhe scuole statali. Dignità e parità che inevitabilmente deve essere riconosciuta ai docenti che prestano o hanno prestato servizio all'interno di questi istituti.

Ed infatti, il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Pur tuttavia, nonostante il dettato normativo chiaro ed inequivocabile, la P.A., a chiaro spregio del superiore principio di parità scolastica, continua a ostinarsi a non riconoscere ai fini della progressione di carriera e ai fini della mobilità (come nel caso di specie), il servizio scolastico prestato presso gli istituti paritari (dunque legalmente equiparati a quelli statali) richiedendo incomprensibilmente l'ulteriore istituto del pareggiamento, non fa altrettanto per le procedure



concorsuali e graduatorie valide al reclutamento come dai vari bandi emanati in data successive alla l. 62/2000.

Eppure, vi sono **due risoluzioni**, una del 1984 e un'altra del 2012, con le quali **l'Europa unita ha richiamato a chiare lettere gli stati membri perché non praticino alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria** e ha minacciato che qualora venisse praticata sarebbero suscettibili alle stesse sanzioni previste per coloro che violando i diritti umani fondamentali.

Infatti, se la scuola privata ha pari dignità per le attività svolte nelle omologhe scuole statali e se gli istituti dichiarati paritari hanno ottenuto tale equiparazione, tale concetto deve essere obbligatoriamente riconosciuto ai docenti che vi hanno prestato servizio! Altrimenti si attua una discriminazione, altamente lesiva della dignità del lavoratore.

La mancata piena valorizzazione del servizio prestato nelle scuole paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 d. Lgs. N. 368/01 e art. 45, comma 2, d. Lgs. N. 165/01. **E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori pubblici a godere degli stessi vantaggi che lo stato membro riserva agli altri lavoratori .**

Si avvalora, quindi, il **principio di non discriminazione**, formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva europea 70/99, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.

Conseguentemente il servizio prestato nelle scuole secondarie divenute paritarie deve essere utilmente considerato ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità.



2.1 la giurisprudenza amministrativa.

La suprema giurisprudenza amministrativa del consiglio di stato nella **sentenza n. 1102/2002** ha confermato il superiore assunto, ovvero ha riconosciuto che **i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali: “a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 - sfugge ad un giudizio di illegittimità costituzionale la normativa laddove, nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa”.**

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI sulla mobilità del personale della scuola 2019/2020, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie (oltre che in sede di ricostruzione di carriera).

3.2 la giurisprudenza del lavoro.

La giurisprudenza di merito e, precisamente del lavoro, anche del tribunale oggi adito, si è costantemente uniformata ai superiori principi tesi a far sì che il servizio prestato presso gli istituti privati paritari sia utile ai fini della ricostruzione di carriere oltre che ai fini della mobilità **(fra le tante Tribunale di Marsala, Sentenza 55/2019 del 30/01/2019, RG 1322/2018).**

Si segna pure:



Tribunale di Caltagirone, Ordinanza del 11.07.2016, R.G. n. 535/2016.

Con ordinanza del mese di luglio 2016 il tribunale del lavoro di Caltagirone **ha riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari** (valutazione che, invece, risultava esclusa dalla tabella allegata al recente CCNI dell'8/4/16).

Il giudice, aderendo pienamente alle superiori prospettazioni ha, infatti, preso le mosse dalla legge n. 62/2000, istitutiva della parità scolastica, per poi richiamare il successivo art. 2 comma 2 del d.l. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, e, quindi, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del d.lgs 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che **tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica** e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art.1 bis d.l. 250/05, ove è precisato che: *"le scuole non statali di cui alla parte II titolo VIII capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie"*.

Il tribunale di Caltagirone ha, quindi, concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che: *"diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche"*.

Tribunale di Milano, ordinanza del 20.07.2016, r.g. n. 6202/2016.



In senso pienamente adesivo alla superiore ordinanza, si segnale anche la pronuncia del tribunale di Milano (**ordinanza del 20/7/2016**) che espressamente riporta al suo interno i passaggi più significativi delineati dal tribunale di Caltagirone.

Dunque, anche secondo il tribunale meneghino **non c'è ragione di limitare l'efficacia dell'art 2 comma 2 d.l. 255/2001 alla formazione delle graduatorie ad esaurimento e quindi tale equiparazione andrebbe estesa anche a mobilità e ricostruzione di carriera**. Inoltre, il giudice ritiene superati dalle norme successive gli art 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/94 dove si prevede il riconoscimento ai fini di mobilità e ricostruzione di carriera solo del servizio prestato nelle scuole parificate e pareggiate: egli infatti ritiene che **tali disposizioni di legge vadano applicate anche alle scuole paritarie**.

Tribunale di Napoli, Ordinanza n. 1687 del 06.09.2016, R.G. n. 17451/2016.

Il tribunale di Napoli ha dichiarato *"il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "note comuni" allegare al ccni per la mobilità del personale docente"*.

Tribunale di Rimini, sentenza n. 64/2014.

Infine è doveroso segnalare la più datata (ma non per questo meno significativa) pronuncia del tribunale di Rimini che ha sicuramente fatto da spartiacque nell'odierna vicenda relativa alla ricostruzione di carriera, seppur il caso di specie prendeva in considerazione la posizione di un docente di scuola primaria (ma i principi espressi sono applicabili in via analogica ai docenti di scuola secondaria).

Il tribunale di Rimini evidenziava come l'art. 485 del T.U. 297/1994 riconosceva come utile, ai fini della carriera del docente statale, il servizio



prestato in scuole elementari parificate; tuttavia, la Legge 62/2000 sulla parità scolastica ha previsto il superamento delle scuole parificate, riconducendo le scuole non statali a solo due categorie: paritarie e non paritarie.

Senonché l'istituto della parifica è stato definitivamente superato con la legge 27/2006, che ha previsto il convenzionamento delle primarie paritarie (poi attuato con il dpr 23/2008 e con il dm 84/2008) e la sostituzione delle convenzioni di parifica (a decorrere dall'1/9/2008).

Conseguentemente, come riconosciuto dalla sentenza del tribunale di Rimini, anche il servizio prestato nelle primarie divenute paritarie dall'1/9/2000 fino al 31/8/2008, deve essere utilmente considerato ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 485 del t.u. 297/1994.

Da ultimo si segnala, come indicato dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano (Sentenza n. 25/2018 pubbl. il 09/01/2018), *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *"servizio pubblico"* (art. 1 commi 1 e 3). A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari. In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *"dichiarare che il personale docente è riunito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"* e altresì, *"dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari...Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie*



"pareggiare" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari 'parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole `paritarie. D'altronde il suddetto fenomeno di successione tra nonne ed istituti giuridici è stato esplicitato dal **D.L. 250/05** (conv. in **L. 27/06**), che, all'art. I-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII capi I. II e III, del testo unico di cui al **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della **legge 10 marzo 2000, n. 62**, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la **L. 62/00** "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre - ruolo svolti .. nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'**art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297...** "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'**art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ...** nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto - dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali...Ne consegue la evidente illegittimità della disposizione di CCNL che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio. in sede di mobilità. per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari, sia in virtù dell'esame della normativa superiormente indicata, sia in virtù di una lettura costituzionalmente orientata della normativa stessa alla luce dei principi di eguaglianza e d'imparzialità della pubblica amministrazione imposta dagli **articoli 3 e 97 della Costituzione** che impongono



di non discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (Tribunale di Milano 09/01/2018, n. 25; in senso conforme Tribunale di Velletri, 15/01/2019, n. 49).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, con ogni riserva di eventuali e più ampie, ulteriori, deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni delle controparti,

CHIEDE

Che l'adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro voglia fissare l'udienza di discussione per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione per la mobilità interprovinciale 2019/2020 del servizio pre-ruolo svolto nell'Istituto Suore Francescane di S. Chiara - Scuola Primaria Paritaria "S. Chiara" dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2004/2005, così come documentato in atti, con l'aggiunta di ulteriori punti 36, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione della Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2019/2020 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari.

2. Conseguentemente, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al relativo inserimento del punteggio riconosciuto pari a punti 36, per un totale di 139 punti, nella citata graduatoria per la mobilità interprovinciale 2019/2020, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità e, per l'effetto, ordinare l'amministrazione



a provvedere ad eventuale suo trasferimento nella provincia di Trapani, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide, così come anche richiesto ed indicato nella specificatamente propria domanda di mobilità e/o, comunque, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del punteggio riportato nella graduatoria di mobilità

3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

**Richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ai sensi
dell'art.151 c.p.c.**

Al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'elevato numero dei docenti controinteressati, ossia di tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblicazione del presente ricorso nella sezione dedicata del sito internet del MIUR e degli uffici scolastici resistenti, chiedendosi, subordinatamente, di onerare il Miur nella sua articolazione territoriale dell'USP di Trapani di comunicare gli indirizzi di residenza dei possibili controinteressati e specificamente dei sig.ri Barracco Antonina Sabrina, Cerniglia Anna Rosa, Culcasi Giuseppa, Di Gregorio Daniela Antonia, Gennaro Anna, Maiale Maria Anna, Parrinello Francesca punti 128, Piazza Rosalia punti 124, Trapani Rosalia punti 136.

Il valore della controversia è indeterminato. Si allega pertanto Contributo Unificato da € 259,00



Si offrono in comunicazione:

1. Busta paga giugno.
2. Busta paga luglio.
3. Domanda di trasferimento del 05.04.2019.
4. Allegato D Scuola dell'Infanzia.
5. Valutazione della domanda di trasferimento.
6. Decreto pubblicazione mobilità infanzia.
7. Bollettino trasferimenti interprovinciali 2019/2020 Trapani.
8. Reclamo.
9. Certificazione prot. N. 36 del 16.05.2016 dei servizi pre-ruolo effettuati presso Scuola Primaria Paritaria S. Chiara.
10. Certificazione prot. N. 37 del 16.05.2016 dello stato giuridico della Scuola Primaria Paritaria S. Chiara.
11. Documento di riconoscimento.
12. CCNI Mobilità 2019/2020.

Mazara del Vallo lì

Avv. Francesco Truglio

